



PARCO  
NATURALE REGIONALE  
dei MONTI SIMBRUINI

## AVVISO

### ATTIVITA' DI CAMPEGGIO E PERNOTTAMENTO ALL'APERTO

Ai fini dei compiti di tutela ambientale nonché di valorizzazione del rapporto uomo-natura stabiliti per il Parco dei Monti Simbruini dalla Legge 394/91 e dalla Legge Regionale n.29/97 e ss.mm. e ii., con il presente avviso si intende informare sulle modalità di campeggio e pernottamento all'aperto nell'area protetta, svolte in modo compatibile nell'ambito del turismo ricreativo, educativo e naturalistico.

1. Le attività di campeggio da parte di turisti (privati cittadini) ed effettuate con tenda, roulotte, camper, carrello tenda **possono essere svolte solo nelle strutture ricettive all'aria aperta** (campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea), normate dalla L.R. n. 13/2007 e dal Regolamento regionale di applicazione n. 18/2008.
2. Le attività svolte da associazioni giovanili senza scopo di lucro, che implicano soggiorni socio-educativi e didattici all'aria aperta, individuate dalla L.R. n. 25/2009 e dal Regolamento di attuazione n. 4/2016 nelle seguenti tipologie: soggiorno in accantonamento, soggiorno in area attrezzata, campeggio autorganizzato e campeggio mobile-itinerante, **devono essere autorizzate (tranne il campeggio mobile-itinerante - vedi successivo punto 3.) dal Comune interessato, previo Nulla Osta dell'Ente Parco.**
3. Le attività di "bivacco", inteso come sosta in tenda per una sola notte, svolte da escursionisti camminatori (privati cittadini) o dalle associazioni giovanili di cui al punto 2. (campeggio mobile-itinerante), come previsto dal Regolamento del Parco, adottato con Deliberazione commissariale n. 58/2015, **devono essere preventivamente comunicate con congruo anticipo all'Ente Parco**, anche per via telematica indicando l'itinerario prescelto, il numero dei partecipanti ed il nominativo di un referente con relativo contatto; l'Ente provvede a darne idonea informativa ai Comuni interessati al percorso. Si precisa che il bivacco è consentito esclusivamente nelle zone classificate A2, B, C e D nel Piano di assetto e comunque ad una distanza di almeno 150 m dalle sponde delle aste fluviali; restano pertanto vietate le zone A1 ed A3 (riserva integrale assoluta e riserva orientata di tutela dei corsi d'acqua principali).

I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nelle aree di campeggio sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:





## PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- è vietato il taglio delle piante;
- è vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
- è vietata la cattura ed il disturbo della fauna selvatica;
- è vietata la raccolta di rocce, fossili e minerali e qualsiasi manomissione del terreno; in particolare, intorno alle tende, non è consentita la realizzazione del solco per lo scorrimento delle acque piovane;
- è vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località e, in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, usare detersivi e detergenti nelle acque superficiali, nelle fontane e negli abbeveratoi;
- è vietata l'accensione di fuochi, se non nelle aree di sosta attrezzate a tale scopo (punti barbecue) e fatto salvo eventuali deroghe espresse.
- è vietato l'abbandono di qualunque tipo di rifiuto

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato è soggetto a sanzione pecuniaria, secondo le norme vigenti.

Il Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione da parte di turisti, visitatori ed escursionisti in generale, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione

Jenne, lì \_04/08/2020\_